

COMUNE DI CEPPALONI

STATUTO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30 ottobre 2004.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I - LA COMUNITÀ, L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Articolo 1 - La Comunità

1. La partecipazione consapevole e propositiva alla vita comunitaria è espressione di cittadinanza attiva e diritto/dovere dei cittadini.
2. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e mediante le forme di partecipazione e di consultazione previste dallo Statuto e dalla legge, le scelte con le quali essa individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con cui il Comune persegue il raggiungimento di tali finalità.
3. Nella cura degli interessi della Comunità, gli organi di governo del Comune garantiscono la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, nel rispetto della caratterizzazione e della vocazione culturali del territorio. Gli organi di governo del Comune, inoltre, operano affinché siano conservati, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati che esprimono l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della Comunità.
4. Il Comune garantisce la piena valorizzazione delle risorse umane del territorio, all'interno delle dinamiche del mercato Comune europeo. Valorizza, inoltre, le diverse culture ed etnie, che nella città convivono.
5. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune proteggono, valorizzano ed accrescono le risorse ambientali e naturali e il patrimonio culturale, storico ed architettonico che ne caratterizzano il territorio, assumendo iniziative per rendere tali beni fruibili dai cittadini e concorrere all'elevazione della qualità della loro vita.
6. Il Comune favorisce un'organizzazione della vita urbana che risponda alle esigenze dei cittadini e delle famiglie e armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali della Comunità.
7. Il Comune si fa promotore di attività a favore e a tutela dei disabili, dei minori a rischio e delle categorie sociali più deboli, attivando le misure necessarie a garantire i servizi sociali, sanitari, educativi e ricreativi.
8. Il Comune opera per la tutela della vita umana, della persona, della famiglia, attraverso la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alle

corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche garantendo i servizi sociali ed educativi.

Articolo 2 - L'autonomia

1. L'autonomia comunale costituisce ed esprime referente di sviluppo e promozione della Comunità Locale in coerenza con la storia, le tradizioni e la suscettività del territorio, nell'ambito dei principi dell'unità ed indivisibilità della Repubblica e dei valori di sussidiarietà prefigurati dall'art.114 della Costituzione, nel più ampio quadro delle correlazioni rinvenibili nella Carta Europea delle autonomie locali.

Articolo 3 - Lo Statuto

1. Il presente Statuto, espressione di coesistenzialità funzionale fra organi di governo e Comunità, informa e disciplina l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune.
2. La conoscenza dello Statuto è diritto dei cittadini ed è dovere dell'Amministrazione promuoverne e curarne la più ampia diffusione nelle forme previste dal successivo titolo VIII.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, culturali, economiche e civili della Comunità.

CAPO II - IL COMUNE

Articolo 4 - Ruolo e funzioni

1. Il Comune rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, il Comune promuove un organico assetto del territorio salvaguardandone l'integrità con un'ideale politica ecologica e turistica; favorisce lo sviluppo economico in ogni settore di propria competenza; promuove il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini; favorisce il progresso della cultura e delle attività sportive; promuove e valorizza il patrimonio culturale della Comunità di Ceppaloni nelle sue espressioni di lingua, costume e tradizioni locali.
4. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione del personalismo comunitario ed al soddisfacimento dei bisogni della persona, quale espressione di valori unificanti singoli e comunitari, e alla promozione

delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini nel quadro dei correlati doveri di solidarietà.

Articolo 5 - Pari opportunità

1. L'attività amministrativa del Comune si prefigge di salvaguardare l'eguaglianza sostanziale tra i cittadini, rimuovendo in particolare gli ostacoli che si frappongono alle pari opportunità fra i sessi.
2. A tal fine il Consiglio Comunale onde favorire un'attenta analisi della condizione femminile, può istituire un'apposita commissione sulle pari opportunità. Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale ne disciplinerà il funzionamento, la composizione ed i compiti. Faranno parte della Commissione tutti i Consiglieri Comunali di sesso femminile, se eletti.

Articolo 6 - L'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplificazione delle procedure: svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le disposizioni vigenti.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

Articolo 7 - Caratteristiche costitutive

1. Il Comune di Ceppaloni si estende su un territorio di Kmq. 23, confina con i Comuni di Apollosa e San Leucio del Sannio, di Roccabascerana, di Arpaia e di Montesarchio, S. Angelo a Cupolo e San Nicola Manfredi. Oltre all'omonimo capoluogo, esso comprende le frazioni di Beltiglio e San Giovanni ed i nuclei abitati di Barba, Brecciale, Confini, Manni, Martini, Masseria Rotola, Petrarà, Ripabianca, Santa Croce, Tressanti, Trocchia e Venaglie
2. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono l'ambito sul quale esso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
3. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori del proprio ambito territoriale o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul territorio comunale e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
4. La sede del Comune è fissata nell'edificio Comunale di P.zza Rossi e potrà essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.
5. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
6. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.

Articolo 8 - Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo e il volontariato, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento, approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 9 - Consiglio Comunale degli Anziani

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione degli anziani alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale degli Anziani.

2. Il Consiglio Comunale degli Anziani ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: politica ambientale, politiche sociali e assistenza agli anziani, sport e tempo libero, cultura e spettacolo, rapporti con l'associazionismo e il volontariato.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale degli Anziani sono stabilite con apposito regolamento, approvato dal Consiglio Comunale.

CAPO III - LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Articolo 10 - I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. Essi sono formulati secondo le indicazioni del Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva della loro approvazione, modifica e abrogazione.

2. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

3. L'adozione dei regolamenti è di competenza del Consiglio Comunale, ad esclusione dei regolamenti di competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) e dell'48, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

4. I regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sono pubblicati per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entrano in vigore il giorno immediatamente successivo all'ultimo di pubblicazione.

5. Lo schema di regolamento deve essere depositato nell'ufficio di Segreteria Comunale almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale. L'avvenuto deposito dovrà essere comunicato preventivamente ai Consiglieri Comunali, che potranno proporre eventuali emendamenti almeno 3 giorni prima della seduta consiliare prevista per l'approvazione.

6. La discussione relativa ai regolamenti non può avvenire se non è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati, anche quando la seduta è in seconda convocazione. La votazione dei regolamenti avviene articolo per articolo.

CAPO IV - LA FUNZIONE DI PROGRAMMAZIONE E DI COOPERAZIONE

Articolo 11 - Programmazione e cooperazione

1. Il Comune assume la programmazione come metodo fondamentale della correlata attività amministrativa, in armonia con gli obiettivi ed indirizzi della programmazione provinciale e regionale.
2. Assicura la più ampia partecipazione, mediante conferenti momenti consultivi dei cittadini, delle associazioni di categoria e di quelle rappresentative di ineteressi diffusi alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e dei programmi annuali e pluriennali di settore.
3. Promuove, a tal fine, forme di raccordo e di armonizzazione della sua azione con quella di livello di governo regionale e provinciale al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie disponibili nel quadro di complessiva e sinergica strategia di sviluppo.

CAPO V - LE CONSULTE DI SETTORE

Articolo 12 - Funzioni

1. Sono istituite le Consulte di Settore, composte da cittadini che, operando in determinati settori di attività nell'ambito del territorio comunale, hanno una specifica ed approfondita conoscenza degli stessi.
2. Le Consulte svolgono le seguenti funzioni:
 - emettono pareri, su richiesta degli organi e degli uffici comunali;
 - presentano al Consiglio ed alla Giunta proposte di deliberazioni;
 - accertano la rispondenza fra la programmazione compiuta dall'Amministrazione comunale e l'attività svolta
 - dalla stessa;
 - promuovono periodici incontri con le omologhe Commissioni consiliari speciali, per l'approfondimento di temi
 - di Comune interesse;
 - organizzano pubblici incontri per dibattere con la popolazione e con gli Amministratori problemi di particolare rilievo per la Comunità.
4. Ad esse sono riconosciuti i diritti di accesso ed all'informazione.
5. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Consulte, nonché, le procedure di raccordo delle stesse con gli organi e gli uffici comunali.

Articolo 13 - Costituzione

1. I componenti delle Consulte di Settore sono nominati dal Consiglio Comunale. Per i rappresentanti delle formazioni sociali, la nomina avviene su designazione di terne di nominativi, richieste alle stesse.
2. In mancanza di designazione da parte delle formazioni sociali entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, provvede direttamente il Consiglio.

3. I componenti delle Consulte restano in carica fino allo scioglimento del Consiglio che li ha nominati.

Articolo 14 - Tipi di Consulte

1. Salva la facoltà del Consiglio di istituire nuove Consulte, ove se ne ravvisi l'utilità, sono istituite:

- la Consulta dei giovani, della cultura, dello sport e del turismo;
- la Consulta della sanità, degli anziani e dei portatori di handicap;
- la Consulta delle attività economiche, dell'ambiente e del territorio;
- la Consulta delle frazioni.

Articolo 15 - Conferenza delle Consulte

1. Di regola annualmente, il Sindaco convoca in pubblica assemblea tutte le Consulte di settore, allo scopo di procedere alla verifica congiunta ed in prospettiva unitaria attività dell'Amministrazione in rapporto alle linee programmatiche formulate ed alle aspettative ed ai bisogni della comunità locale.
2. Sui risultati della Conferenza delle Consulte il Sindaco riferisce al Consiglio ed alla Giunta, proponendo gli opportuni provvedimenti.

TITOLO II - GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I - ORDINAMENTO

Articolo 16 - Norme generali

1. Sono organi elettivi del Comune il Sindaco e il Consiglio Comunale.
2. Spettano agli organi elettivi di cui al precedente primo comma la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
3. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare un'efficiente forma di governo della Comunità.

CAPO II - IL SINDACO

Articolo 17 - Funzioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo.
3. Il Sindaco assume le funzioni di Capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo dopo la proclamazione.

4. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e con lo stemma del Comune da portare a tracolla dalla spalla destra.

Articolo 18 - Funzioni del Sindaco quale organo responsabile dell'Amministrazione

1. Il Sindaco, nelle funzioni di organo istituzionale responsabile dell'Amministrazione Comunale:
- a) promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che compongono la Comunità;
 - b) assume la rappresentanza generale dell'Ente;
 - c) assume la rappresentanza processuale dell'Ente;
 - d) nomina e revoca i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva all'evento;
 - e) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Tali nomine e designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo Statuto e dal regolamento degli uffici e dei servizi;
 - g) comunica al Consiglio Comunale le nomine e le revoche di cui ai punti d) ed e), con le relative motivazioni, nella seduta immediatamente successiva all'evento;
 - h) adotta i provvedimenti necessari nel caso di assenza o di inattività dei Capi Area competenti;
 - i) assume la direzione e dispone il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, con poteri di indirizzo, di collegamento e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive;
 - j) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
 - k) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta e può revocare gli atti già adottati;
 - l) impartisce direttive al Segretario Comunale ed ai capi area in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - m) può conferire delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, nei soli casi espressamente previsti dalla legge, ad Assessori e Consiglieri Comunali.
 - n) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;
 - o) convoca e presiede la Giunta Comunale e ne stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno;

- p) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici della Amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- q) riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
- r) per quanto non specificamente previsto nel presente articolo, rientrano nelle funzioni del Sindaco tutte le altre funzioni previste dalla legislazione vigente.

Articolo 19 - Funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume, in questi casi, i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
2. Gli atti di cui al precedente comma debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Articolo 20 - Dimissioni, impedimento, etc. del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento, permanente rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Durante tale periodo le funzioni di Sindaco vengono svolte dal Vice Sindaco. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
2. Il termine inizia a decorrere dal giorno successivo alla data della formale consegna, al Segretario Comunale o al Consigliere anziano, delle dimissioni indirizzate al Consiglio Comunale.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
4. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Articolo 21 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno sette consiglieri comunali assegnati; viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione approvata determina lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Articolo 22 - Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi di legge.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore anziano di età.

CAPO III - IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 23 - Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è espressione della Comunità dalla quale è eletto. Esso rappresenta l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.
3. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
4. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da norme emanate con leggi ad essa successive.
5. Il Consiglio Comunale è inoltre competente per tutti quegli atti relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri Comunali ed alla loro surrogazione.
6. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare esclusivamente gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 24 - Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per:
 - a) aver compiuto atti contrari alla Costituzione, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) non poter assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco;
 - dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri;
 - mancata approvazione del Bilancio nei termini previsti;
 - per ogni altro caso espressamente previsto dalla Legge.

Articolo 25 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale approva in un apposito documento gli indirizzi generali di governo.
2. Il Consiglio Comunale definisce i principi affermati dal presente Statuto, stabilisce la programmazione generale dell'Ente ed adotta gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, e in particolare:
 - a) gli atti che determinano il quadro istituzionale Comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
 - b) la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c) gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, i bilanci, i programmi operativi degli interventi, i progetti e i relativi piani finanziari, nonché i piani di investimento; gli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e la definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) gli atti di pianificazione urbanistica, territoriale ed economica generale e quelli di programmazione attuativa; i piani particolareggiati e i piani di recupero;
 - e) gli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
3. Il Consiglio, con l'approvazione degli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
4. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
5. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti, dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'Amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
6. Il Consiglio delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Per tali nomine, così come per quelle relative ai Consigli di Amministrazione di aziende speciali, istituzioni, società per azioni, va rispettato il criterio di rappresentanza delle minoranze consiliari, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari.
7. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti ivi emergenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità locale e nazionale.

8. Il Consiglio si adegua, altresì, ai principi di efficienza che sorreggono tutta l'attività dell'Ente, per cui i propri lavori saranno disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 26 - Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:
 - a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
 - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che gestiscono l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti, di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti e delle organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e della programmazione generale adottata.
4. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti e organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale, dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco, che ne riferisce al Consiglio medesimo.
5. Il Revisore dei Conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
 - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame,
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capace di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) partecipando con funzioni di relazione e consultive alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona di questi tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

Articolo 27 - Attività ispettive e Commissioni di indagine

1. Il Sindaco risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni ed a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri assegnati.
2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

3. I poteri, la composizione e il funzionamento delle sudette Commissioni sono disciplinate da apposito regolamento o, in mancanza, dalle disposizioni vigenti.

Articolo 28 - Prima adunanza del Consiglio Comunale

1. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti; l'adunanza deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Sindaco fino all'elezione del presidente dell'assemblea, per gli adempimenti previsti, ossia:

- eventuale surroga e convalida degli eletti;
- comunicazione, da parte del Sindaco, dei componenti della Giunta;
- discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo;
- elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo.

2. La seduta è pubblica e le votazioni sono palesi. Alle votazioni possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Articolo 29 - Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Qualora, dopo due successive votazioni non venga raggiunto il quorum richiesto votazioni che dovranno avere luogo nella stessa seduta – il Presidente risulterà eletto con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Con le stesse modalità seguite per l'elezione del Presidente, il Consiglio Comunale elegge un Vice Presidente con poteri di sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo, stabilendosi che, nell'ipotesi di assenza o impedimento del Vice Presidente, ne assumerà le funzioni il Consigliere Anziano o dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

Articolo 30 - Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio esercita le seguenti funzioni:

a) rappresenta il Consiglio Comunale ed assicura il buon andamento dei lavori, secondo il principio di imparzialità;

b) convoca e presiede le sedute del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In questo caso egli deve riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni da quello di ricevimento della richiesta;

c) provvede alla costituzione delle Commissioni Consiliari previste dagli articoli 36 e 37, conformemente alle designazioni votate dal Consiglio, convocandone la prima seduta e presiedendole fino alla nomina, al loro interno, di un Presidente;

d) è responsabile del rispetto del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in ciò avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale e, ove occorra, degli agenti di Polizia Municipale;

e) provvede a convocare il Consiglio, al di fuori delle ipotesi di cui alla precedente lett. a), ogni qual volta lo ritenga necessario per discutere argomenti di interesse generale. In tal caso, dovrà darne preventiva informazione al Sindaco almeno 48 ore prima di diramare gli

inviti; il Sindaco potrà richiedere ed ottenere un rinvio della convocazione al fine di consentire all'Amministrazione di documentarsi sugli argomenti da porre all'ordine del giorno;

f) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, con le modalità e termini previsti dal Regolamento.

2. Nell'espletamento dei compiti demandatigli dalla legge, dallo Statuto e di quelli eventualmente meglio indicati nel Regolamento consiliare, il Presidente si avvale della collaborazione degli Uffici comunali, tramite il Segretario Generale ovvero delle strutture apposite istituite per il funzionamento del Consiglio.

Articolo 31 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato almeno una volta al mese, sempre che ne sussistono le dovute esigenze istruttorie, ed è presieduto dal Sindaco fino alla elezione del Presidente del Consiglio, o in caso di assenza o impedimento da un suo sostituto.
2. Modalità di convocazione, ordine del giorno, numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni sono disciplinati dal regolamento o in mancanza dalle disposizioni vigenti.
3. Il Consiglio Comunale funziona con la presenza di almeno sette dei Consiglieri Comunali assegnati.

Articolo 32 - Pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
2. Le sedute del Consiglio Comunale, unitamente all'ordine del giorno degli argomenti da trattare, sono di norma comunicate dal Presidente alla cittadinanza almeno il giorno precedente con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.
3. Nel caso in cui debbano essere formulati apprezzamenti e valutazioni su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta non aperta al pubblico.

Articolo 33 - Delle deliberazioni del Consiglio Comunale

1. Le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale devono essere depositate presso la Segreteria Comunale, corredate dai prescritti pareri, almeno 3 giorni prima della riunione, ad esclusione dei giorni festivi e comunque almeno un'ora prima dell'orario di chiusura degli uffici. Sarà cura dell'Ufficio di Segreteria mettere a disposizione dei capigruppo consiliari le relazioni istruttorie dei singoli atti posti all'ordine del giorno.
2. Il Segretario attesta la regolarità e l'avvenuto deposito degli atti del Consiglio Comunale nei termini previsti.
3. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

Articolo 34 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale istituisce la Conferenza dei Capi gruppo.
2. Il Consiglio Comunale può costituire al suo interno le seguenti Commissioni permanenti:
 - Commissione " Conferenza dei Capi Gruppo" con funzioni ispettive di cui all'Articolo 27;
 - Commissione consiliare permanente a carattere consultivo non vincolante e con compiti propositivi, a cui di diritto partecipano tutti i Capi Gruppo Consiliari.
3. Tali Commissioni vengono formalizzate con deliberazioni consiliari da adottarsi nella seduta immediatamente successiva a quella di insediamento del Consiglio Comunale.
4. Per il funzionamento e le competenze non previste dal presente Statuto si rimanda alle disposizioni vigenti.

Articolo 35 - Commissioni consiliari speciali o di inchiesta

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, Commissioni consiliari speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti.
2. Su proposta del Sindaco, o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio può costituire, nel suo seno, Commissioni speciali d'inchiesta incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dagli organi elettivi e dai Capi Area comunali.
3. La composizione e il funzionamento delle Commissioni consiliari speciali devono essere disciplinate dall'atto deliberativo istitutivo della commissione stessa.
4. Ai componenti della Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Articolo 36 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare anche se composto da una sola unità;
2. Nel corso della consiliatura ogni consigliere è libero, per tutta la durata del proprio mandato di cambiare Gruppo, facendone apposita comunicazione al Sindaco ed ai Capigruppo. Il Consigliere Comunale che abbandona l'originario gruppo di appartenenza, non può formare un gruppo inferiore a due unità. Fanno eccezione i Consiglieri appartenenti ai partiti, forze e gruppi politici aventi rappresentanza parlamentare, nel qual caso è sufficiente una unità;
3. Nel caso in cui un Gruppo, eccezion fatta per il gruppo di cui al comma 2 seconda parte, per l'esodo dei Consiglieri, dovesse ridursi a meno di due, il Sindaco iscrive gli stessi al Gruppo misto, qualora gli interessati non facciano richiesta di passaggio ad altro Gruppo entro sette giorni;
4. Ciascun Gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo Gruppo e del Vice Capo Gruppo all'inizio della seduta della prima riunione del Consiglio Comunale neo-eletto. In mancanza di tale considerazione viene considerato Capo Gruppo il Consigliere anziano del Gruppo e cioè colui che fu eletto con la maggiore cifra individuale.

Articolo 37 - Controllo sugli atti deliberativi

1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che il Consiglio e la Giunta intendono, di propria iniziativa, sottoporre al Difensore Civico.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio nelle materie sotto elencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo pretorio:
 - acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
 - assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.
 - modifica della pianta organica.
3. Contestualmente all'affissione all'albo, le delibere di Giunta sono trasmesse in elenco ai Capi Gruppo consiliari: i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri. Và inoltre comunicate ai Capi Gruppo l'elenco delle delibere inviate al Difensore Civico, nonchè i relativi esiti.
4. Gli esiti vanno inoltre notificati ai sottoscrittori della richiesta di invio al Difensore Civico.
5. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta quando un terzo dei Consiglieri comunali, con richiesta scritta e motivata, le ritengano viziata di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.
6. Non sono soggette al controllo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

Articolo 38 - Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status di Consigliere Comunale sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate dal Consigliere medesimo al Presidente del Consiglio Comunale e decorrono dalla data di presentazione, che si considera avvenuta con la formalizzazione in seduta consiliare, ovvero con la consegna al servizio postale, o il diretto deposito presso il Segretario Comunale.
5. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
6. Il Consigliere dimissionario ha titolo a partecipare alla seduta successiva alla presentazione delle dimissioni, ivi compresa quella della surroga.
7. L'approvazione di proposte, di deliberazioni, nonchè emendamenti sostanziali sulle delibere in discussione, è subordinata all'acquisizione dei pareri tecnici, contabili ed

eventualmente di legittimità, se richiesta per iscritto, previsti dalla legge. Le deliberazioni che sono atti di indirizzo non necessitano di alcun parere.

8. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo da parte del Consigliere Comunale di :
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - presentare all'esame del Consiglio interrogazioni e mozioni;
 - ottenere nel più breve tempo possibile e non oltre trenta giorni dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché copie di atti e documenti che risultino necessari per lo espletamento del suo mandato, in esenzione da spese.
9. Il Consigliere, che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale, fermo restando i casi eccezionali previsti dalla legge.
10. Ove la constatazione dei motivi e/o interessi di cui sopra venga rilevata prima della votazione, il Presidente dell'Assemblea inviterà il Consigliere interessato ad allontanarsi dall'aula. Ove invece il rilievo si palesi a votazione avvenuta, il Presidente proporrà alla prima adunanza utile l'annullamento dell'atto, informandone gli organi competenti.
11. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
12. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal Regolamento o dalla legge.
13. Il Consiglio Comunale, può prevedere mediante specifiche disposizioni, la partecipazione alle sedute consiliari di uno o più rappresentanti delle Comunità di Cittadini Extracomunitari ivi residenti, senza diritto di voto.

Articolo 38 bis – Gettoni di presenza

1. Ai Consiglieri Comunali spetta il gettone di presenza per ogni partecipazione alla seduta di Consiglio Comunale e Commissione.
2. Gli importi dei gettoni di presenza per i componenti del Consiglio Comunale sono adottati con delibera di competenza del Consiglio Comunale.

Articolo 39 - Surroga e supplenza dei Consiglieri Comunali

1. Nei Consigli comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato individuato secondo le norme di legge.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, al candidato secondo le norme di legge.
3. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

CAPO IV – LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 40 - Composizione

1. La Giunta è organo di collaborazione e supporto del Sindaco. È composta dal Sindaco, che la convoca e presiede, e da un numero massimo di sei Assessori, tra cui un Vice Sindaco, da lui nominati.
2. I componenti esterni non possono superare il numero di due assessori, inoltre devono possedere particolari requisiti tecnico – giuridici.
3. Il Vice Sindaco non può essere componente esterno, ma nominato all'interno del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco comunica la composizione ed il numero degli Assessori della Giunta nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta di indirizzi generali di governo.

Articolo 41 - Divieto di incarichi e consulenze

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali non possono ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni o comunque sottoposti al controllo e vigilanza del Comune.

Articolo 42 - Durata in carica della Giunta

1. La Giunta entra in carica all'atto della nomina.
2. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco e della nuova Giunta.
3. Le dimissioni presentate da un Assessore al Sindaco sono irrevocabili e hanno efficacia immediata; esse decorrono dal momento della consegna al Sindaco o al Segretario Comunale.
4. Ogni singolo Assessore può essere revocato dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
5. La Giunta decade in caso di decadenza del Sindaco.

Articolo 43 - Anzianità degli assessori

1. All'Assessore Anziano, in mancanza del Vice Sindaco o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale Capo dell'Amministrazione Comunale che quale Ufficiale di Governo. L'anzianità dell'Assessore è determinata dall'età.

Articolo 44 - Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale:
 - collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva di impulso nei confronti dello stesso;
 - compie tutti gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale o dei funzionari responsabili.

2. La Giunta in particolare nell'esercizio dell'attività propositiva, sottopone al Consiglio:
 - il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - i programmi, i piani urbanistici, i piani particolareggiati e di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe, nonché i programmi, i progetti e i relativi piani finanziari di opere pubbliche;
 - le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, nonché con altri soggetti pubblici o privati, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione,
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni.

3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:
 - adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione o l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
 - deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni;
 - approvare i ruoli, e l'importo delle tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi;
 - nominare Commissioni per le selezioni pubbliche e riservate ed ogni altra commissione che non sia espressamente riservata alla competenza del Consiglio;
 - disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - adottare provvedimenti di assegnazione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale Comunale, non riservati ad altri organi;
 - attuare gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
 - esercitare, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione o Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - approvare le perizie suppletive di variante entro i termini stabiliti dalla legge;
 - deliberare gli appalti ed i contratti di somministrazioni o forniture di beni e servizi e di lavori di ordinaria Amministrazione, relative a spese di mantenimento e funzionamento, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio e che il Regolamento non attribuisce alla competenza dei Capi Area;
 - deliberare le variazioni delle tariffe, che non comportino modifiche della disciplina generale;
 - costituire servitù di ogni genere e tipo;
 - deliberare le locazioni attive e passive;
 - approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche;
 - adottare il regolamento degli uffici e dei servizi;
 - approvare la pianta organica del Comune;
 - approvare entro il 30 settembre di ogni anno lo schema triennale delle opere pubbliche.

4. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni di bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa e lo comunica al Consiglio Comunale alla prima seduta utile.
5. Inoltre, la Giunta delibera le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni, a pena di decadenza.

Articolo 45 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore, e a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi è convocata e presieduta dall'Assessore anziano.
4. Gli Assessori esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificamente definite dalla delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
5. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale.
6. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, Capi Area e funzionari del Comune.
7. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi, il Revisore dei conti e i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, Commissioni.
8. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge e al presente Statuto, dal regolamento interno o dalla legge.
9. I verbali delle sedute di Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
10. Le deliberazioni di Giunta sono approvate previa acquisizione sulle proposte di deliberazione dei pareri tecnici, contabili ed eventualmente di legittimità, se richiesta per iscritto, previsti dalla legge. Le deliberazioni che sono atti di indirizzo non necessitano di alcun parere.

Articolo 46 - Indennità di funzione e gettoni di presenza

3. La Giunta con propria deliberazione può decidere se ai componenti dell'organo esecutivo spetta l'indennità di funzione o il gettone di presenza.
4. Gli importi sono fissati dalla normativa di settore, e le eventuali variazioni sono adottate con atti di Giunta Comunale, nel rispetto del tetto massimo fissato dalla legge.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Articolo 47 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità, assumendo quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività
2. Nell'attuazione di tali criteri e principi, i Capi Area responsabili, coordinati dal Segretario Comunale, con funzioni di Direttore Generale, assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse secondo criteri di razionalità economica.
3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale e ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. In conformità agli obiettivi posti dalla programmazione del Consiglio Comunale, la Giunta, su proposta della Conferenza dei Capi area, dispone il piano di mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi e ai progetti operativi da realizzare.
4. Il regolamento fissa, in particolare, i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri di cui ai precedenti commi, disciplina lo status giuridico dei dipendenti.
5. Il personale del Comune opera con professionalità, responsabilità e imparzialità al servizio della Comunità.

CAPO II - IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 48 - Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, solo attraverso apposita convenzione con altri comuni, che insieme superano la soglia di quindicimila abitanti. La nomina, di cui sopra, sarà concertata con gli altri Comuni. Il Sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale, disciplina secondo l'ordinamento Comunale, e nel rispetto dei loro distinti e autonomi ruoli, i rapporti fra il Direttore generale e Segretario Comunale, in conformità alle previsioni del D.lgs. n. 267/2000.
2. Il Sindaco può altresì, previa deliberazione della Giunta Comunale, conferire, in assenza della convenzione di cui al precedente comma 1, le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del D.lgs. n.

267/2000 e secondo il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che ne regolerà in modo dettagliato le funzioni e le competenze. Il Direttore Generale provvede all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Comunale, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

3. La durata dell'incarico del Direttore Generale, revocabile dal Sindaco previa deliberazione della Giunta, non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
4. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. In particolare:
 - predispone il piano dettagliato di obiettivi previsto dalla normativa vigente;
 - propone il piano esecutivo di gestione previsto dalla normativa vigente;
 - sovrintende e coordina l'attività dei Capi Area comunali, ad eccezione del Segretario Comunale.

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 49 - Nomina e funzioni del Segretario

1. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale scegliendolo fra gli iscritti all'albo dei segretari comunali.
- 2.
3. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
4. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
5. Il Segretario Comunale inoltre:
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco. In particolare nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina del Direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale;
 - può esprimere pareri di legittimità sugli atti dell'amministrazione previa richiesta scritta da parte degli organi politici dell'amministrazione comunale.

CAPO III - I CAPI AREA

Articolo 50 - Funzioni

1. I Capi Area organizzano e dirigono gli uffici e i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabiliti dalla legge, dal presente Statuto, dal regolamento e dal contratto di lavoro vigente. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i

compiti di direzione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi loro dipendenti.

2. È attribuita ai Capi Area l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti e alle funzioni degli uffici e dei servizi da loro dipendenti che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi espressi dagli stessi esplicitati.
3. L'attribuzione ai Capi Area di compiti e responsabilità gestionali è determinata dal principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai Capi Area. Rientra nei poteri di indirizzo l'adozione di atti a contenuto di discrezionalità, mentre appartiene alla competenza gestionale dei Capi Area l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che costituiscono, di regola, atti vincolati o dovuti in forza di legge, di Statuto, di regolamento o in attuazione di deliberazioni adottate dagli organi elettivi.
4. Sono attribuiti ai Capi Area tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti:
 - a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco .
5. I conflitti di competenza tra i Capi Area sono risolti dal Direttore generale, in assenza dal Sindaco.
6. I Capi Area sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi deliberanti, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
7. Il regolamento stabilisce ulteriori competenze, anche con rilevanza esterna, dei Capi Area.

Articolo 51 - Assunzione dei Capi Area

1. I posti di responsabili degli uffici o servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, possono essere coperti anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica. La

durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può avere durata superiore al mandato del Sindaco.

2. Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento d'incarico definisce la durata - non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo e comunque non oltre la durata del mandato del Sindaco - il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.
3. Il regolamento può prevedere, al fine di operare un contenimento della spesa, l'attribuzione ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione in sede di approvazione del bilancio.

Articolo 52 - Direzione di aree funzionali

1. Gli incarichi provvisori di direzione di aree funzionali vacanti possono essere conferiti a Capi Area in servizio, in possesso di titoli ed esperienze professionali attinenti od equipollenti all'incarico da ricoprire, in relazione all'attuazione dei programmi, al conseguimento degli obiettivi dell'ente. Il conferimento di detti incarichi comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo (retribuzione di posizione di direzione di strutture), ove non già in godimento del Capo Area, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico. L'interruzione può essere disposta con provvedimento motivato.

Articolo 53 - Conferenza dei Capi Area e Conferenza di programma

1. La Conferenza dei Capi Area è presieduta dal Direttore generale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune. La Conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La Conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale di cui al precedente articolo 37. La Conferenza dei Capi Area tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed in ogni occasione in cui il Segretario Comunale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.
2. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti e iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il Direttore generale può convocare una conferenza dei Capi Area dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.
3. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Segretario Comunale al Sindaco.

TITOLO IV - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I - COMPETENZE DEI COMUNI

Articolo 54 - Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici comunali che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Spetta al Consiglio Comunale individuare nuovi servizi da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione. Sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
4. I servizi pubblici comunali si distinguono in servizi a rilevanza industriale e servizi privi di rilevanza industriale.

CAPO II - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Articolo 55 - I servizi pubblici comunali a rilevanza industriale e servizi privi di rilevanza industriale.

1. Per la gestione dei servizi pubblici comunali a rilevanza industriale si rinvia a quanto dettato dagli articoli 113 e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000.
2. Per la gestione dei servizi privi di rilevanza industriale il Comune può ricorrere, mediante affidamento diretto, agli Istituti:
 - Gestione in economia;
 - Concessione a terzi;
 - Aziende speciali;
 - Istituzioni;
 - Società di capitale;
 - Società miste.

Articolo 56 – La gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi.

Articolo 57 - La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, individuando il contraente tramite procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, con criteri che assicurano la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Articolo 58 - Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica e imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi. Esse sono costituite con apposite deliberazioni del Consiglio Comunale.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
4. Il Presidente e il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio Comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Le modalità per la presentazione delle candidature e le eventuali incompatibilità saranno disciplinate da apposito regolamento.
5. Il Presidente e il Consiglio d'Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia. Decadono, altresì, dai loro incarichi in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale. Le modalità per la presentazione della mozione di sfiducia saranno disciplinate da apposito regolamento.
6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.
7. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Consiglio Comunale definisce il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. Lo Statuto delle aziende deve prevedere un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e di certificazione del bilancio, laddove prevista dalla legge.

Articolo 59 - Le istituzioni

1. Il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale, ai fini dell'esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale.
1. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'ammnistrazione è stabilito dal regolamento degli enti comunali.

2. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.
3. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità.
4. L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
6. Il Revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
7. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

Articolo 60 - Le società di capitale

1. Il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società di capitale o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società e alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia o alla Comunità Montana. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti e altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'Articolo 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

Articolo 61 - Le società miste

1. Al fine di creare sbocchi occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili di cui alla normativa vigente, il Comune può costituire società miste a condizione che il personale dipendente delle predette società sia formato nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura non superiore al 40 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società miste è, comunque, consentita a cooperative formate anche da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, il Comune può stipulare,

anche in deroga a norma di legge o di Statuto, convenzioni e contratti di durata non superiore a 36 mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetto di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dal Comune stesso.

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I - CONVENZIONI E CONSORZI

Articolo 62 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite Convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le Convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella Convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo e amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità a quanto con la stessa stabilito.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali e beni di dotazione, e le modalità per il loro riparto tra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni e azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Articolo 63 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia o Comunità Montana, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie tra gli enti consorziati;
 - lo Statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
 - il Consiglio d'Amministrazione, eletto dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto del Consorzio;
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
 5. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente è prevista dallo Statuto del Consorzio.
 6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto.

CAPO II - ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 64 - Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'adozione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi e sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un Accordo di Programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni e attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'Accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, e assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze e all'interesse diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VI - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA**CAPO I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA****Articolo 65 - La programmazione di bilancio**

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale.
2. Il bilancio di previsione per gli anni successivi, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre.
3. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Articolo 66 - Il Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il Programma delle opere pubbliche e degli investimenti che si intende realizzare nell'esercizio finanziario di riferimento al bilancio da approvare.
2. Il Programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione e l'indicazione delle modalità di appalto o affidamento a terzi.
3. Il Programma è approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri presenti al momento della votazione.

CAPO II - L'AUTONOMIA FINANZIARIA**Articolo 67 Le risorse per la gestione corrente**

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. La Giunta Comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Articolo 68 - Le risorse per investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune, che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi di investimento.

CAPO III - LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 69 - La gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio Comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni e acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
2. La Giunta Comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili e adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per l'affidamento degli stessi in locazione o affitto. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
3. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, a esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

CAPO IV - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Articolo 70 - Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti prescelto in conformità a quanto dispone l'articolo 234 del D.Lgs 267/2000,
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, al suo incarico.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 del presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Il Revisore dei conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, le riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

6. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Articolo 71 - Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. La Giunta con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
3. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività e economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

CAPO V - APPALTI E CONTRATTI

Articolo 72 - Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permuta, alle locazioni e agli effetti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Capo Area ovvero capo della posizione organizzativa, indicante:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Capo Area nominato dal Sindaco.

CAPO VI - IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Articolo 73 - Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo della gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie e organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio in corso, che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

CAPO VII - TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Articolo 74 - Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale a un istituto di credito che disponga di una sede operativa il più vicino possibile al Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione e ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile per una sola volta e per lo stesso periodo della precedente.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie e per le entrate patrimoniali ed assimilate il Comune decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti, anche a mezzo di riscossione diretta. La competenza a deliberare è del Consiglio Comunale.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria e ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 75 - La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità, a tal fine valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.
- Il Comune può promuovere la costituzione delle Consulte di cui agli articoli 12 e seguenti del presente Statuto, disciplinandone con apposito regolamento la funzione consultiva e la composizione su base prioritaria e rappresentativa :

Articolo 76 - Libere forme associative

1. Le libere forme associative comprendono le associazioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e professionali, degli esercenti arti e attività artigianali, commerciali, industriali, professionali e agricole; le associazioni di volontariato; le associazioni di portatori di handicap; le associazioni sportive, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente, le associazioni e organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani, e ogni altra forma associativa.
2. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati entro i limiti di stanziamento di bilancio e nei modi e secondo i criteri previsti dal regolamento, nonché la concessione in uso di eventuali locali o terreni comunali disponibili.
3. Il Comune istituisce l'Albo delle Associazioni, al quale vengono iscritte le associazioni presenti sul territorio Comunale. Il regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo e le relative iscrizioni e cancellazioni.

Articolo 77 - La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

1. Il Comune può favorire la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

Articolo 78 - La partecipazione del singolo cittadino

1. Le istanze e le petizioni presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco alla specifica Commissione consiliare permanente, la quale, ritenutane l'ammissibilità, le trasmette con propria relazione agli organi competenti per l'attivazione delle procedure amministrative conseguenziali.
2. La Commissione consiliare può invitare i presentatori dell'istanza, o loro delegazioni, ad assistere alla seduta nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro richieste e a fornire chiarimenti e precisazioni.

Capo II - REFERENDUM E CONSULTAZIONE DEL CITTADINO

Articolo 79 - Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge e ordinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi e ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma - relativi all'Amministrazione e al

funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della Comunità.

2. I referendum consultivi possono essere indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
3. I referendum consultivi possono essere, inoltre, indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno duecento elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. Questa, con allegate le firme dei cittadini e contenente il testo da sottoporre agli elettori, viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte del Segretario Comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, dà corso alle procedure previste dal regolamento, informandone il Consiglio Comunale.
4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
 - disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
 - piani territoriali e urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - tributi locali, tariffe dei servizi e altre imposizioni;
 - criteri, designazione e nomine dei rappresentanti.
5. I referendum sono indetti dal Sindaco. Si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare per quelli di iniziativa consiliare. Quelli di iniziativa popolare si tengono entro 60 giorni dalla data del parere di regolarità del Segretario Comunale.
6. Gli esiti dei referendum sono proclamati e resi noti dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
7. Il Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati dei referendum delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione degli esiti delle consultazioni.
8. Le consultazioni di cui al presente articolo e al successivo devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Articolo 80 - La consultazione del cittadino

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o a seguito di iniziativa promossa dal Sindaco, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblea dei cittadini interessati, nella quale gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. Il Capo Area della struttura interessata al quesito dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione, che trasmette al Sindaco, il quale li

comunica al Consiglio Comunale per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazioni, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.
5. Non è ammessa la consultazione in materia di tributi, tasse e contribuzioni.

CAPO III - LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 81 - Diritto di partecipazione al procedimento

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi, relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge e da quelle operative previste dal regolamento, secondo i seguenti principi:
 - a) il Comune, gli enti e aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a coloro che debbono intervenire;
 - b) qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio del provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento;
 - c) i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) hanno diritto:
 - di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi per cui la legge prevede diversamente;
 - di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

CAPO IV - L'AZIONE POPOLARE

Articolo 82 - L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che il Sindaco non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.
2. Il Sindaco, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuto a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove il Sindaco decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di atto deliberativo motivato.

CAPO V - IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Articolo 83 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
3. Il regolamento assicura, altresì, ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune.
4. La pubblicazione delle deliberazioni e di ogni altro atto del Comune, per il quale sia richiesta, viene effettuata all'Albo Pretorio del Comune.

Articolo 84 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singolo od associati, ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento ed in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.
6. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dalla normativa vigente.

CAPO VI - IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 85 - Istruzione e ruolo

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del Difensore Civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa del Comune di Ceppaloni. Un apposito regolamento disciplinerà in modo puntuale quanto non specificato nei successivi articoli.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto a nessuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Articolo 86 - Requisiti ed elezione

1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Difensore Civico deve avere età non inferiore agli anni trenta ed essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto tra i cittadini che per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa nonché di onestà e rettitudine.
4. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
5. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
6. Il titolare dell'ufficio di Difensore Civico, eletto tra i cittadini residenti nel Comune ha l'obbligo di residenza nel Comune.

Articolo 87 - Durata e revoca

1. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula:
<<Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene>>.
2. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
3. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
4. Il Difensore Civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune per gravi e comprovati motivi.

Articolo 88 – Consiglio dei Saggi

1. Il Difensore Civico nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi, anche temporaneamente, di un Consiglio composto da tre persone di sua scelta. Il parere del Consiglio dei saggi è obbligatorio solo per la decisione sull'ammissibilità dei referendum.

Articolo 89 - Prerogative e funzioni

1. Il Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale con attrezzature di ufficio e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il Difensore Civico, oltre ad esercitare l'attività di controllo di cui al comma 2 dell'art. 127 del D.Lgs 267/2000, interviene su richiesta o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni. I concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
6. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore Civico che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
7. I responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione dell'attività del Difensore Civico.

Articolo 90 - Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifica segnalazione che il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza

Articolo 91 - Trattamento economico

1. Al Difensore Civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori comunali.
2. Il Consiglio Comunale può determinare l'indennità di funzione in misura maggiore.

Articolo 92 - Convenzione per il Difensore Civico

1. IL Comune può, previa deliberazione del Consiglio Comunale, convenzionarsi con altri Enti Locali per la nomina del Difensore Civico.
2. La convenzione stabilirà specificatamente la disciplina del trattamento economico spettante al Difensore Civico, che sarà equamente corrisposto da ciascun Comune in proporzione alla sua quota.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Articolo 93 - Adozione dello Statuto

1. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. Lo Statuto viene votato articolo per articolo.

Articolo 94 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ente.
4. Il Segretario Comunale con dichiarazione apposta in calce allo Statuto ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale, al fine di assicurare la più ampia conoscenza dello Statuto presso la cittadinanza, dispone l'invio a ogni famiglia residente nel territorio Comunale del testo statutario, insieme ad un opuscolo illustrativo di tutti i principali servizi comunali predisposti per la cittadinanza, corredato di tutti gli indirizzi e dei numeri telefonici.

Articolo 95 - Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto possono essere adottate dal Consiglio Comunale, purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'adozione di una sua parziale modifica.
2. Ogni iniziativa di revisione o abrogazione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al comma precedente è contestuale. L'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo Statuto. L'abrogazione totale dello Statuto diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.